

e semplicità. Altrimenti si avrebbe una media che varierebbe ogni giorno.

VILLA-PERNICE, relatore. La proposta che aveva fatta la Commissione di aggiungere le parole « al giorno dell'aggiudicazione » non aveva altro scopo che di togliere l'indeterminatezza che ci era nell'articolo presentato dal Ministero.

Il signor ministro crede di presentare una formula più precisa ancora: la Commissione non ha alcuna difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze propone che l'ultimo alinea dell'articolo 17 sia redatto nel modo seguente: « La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore. » La Commissione accetta...

CANCELLIERI. Si potrebbe dire « dell'ultima scadenza. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare chiaro questo concetto, quando si dice: « al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione. »

Mi pare che questo significa che se l'aggiudicazione si fa nel primo semestre dell'anno, si piglia il secondo semestre dell'anno antecedente, e se vien fatto nel secondo semestre dell'anno, si piglia la media del corso della rendita del primo semestre.

Questo è lo scopo della mia proposta. Vegga la Commissione se le parole corrispondono.

PRESIDENTE. Insomma la Commissione accetta o non accetta?

VILLA-PERNICE, relatore. Il relatore aveva di già dichiarato che la Commissione accettava il concetto della proposta dell'onorevole ministro, e l'aveva dichiarato appunto perchè i suoi onorevoli colleghi ne avevano riconosciuta più precisa la dizione. Senonchè l'onorevole Cancellieri espose ancora un suo dubbio.

Se l'onorevole ministro crede che questo dubbio possa avere qualche pratica applicazione, nulla osta a che si sospenda l'articolo e che lo si studi assieme nella forma per ripresentarlo domani concordato e per eliminare ogni dubbio.

PRESIDENTE. E il signor ministro è d'accordo?

MINISTRO PER LE FINANZE. Se siamo d'accordo nel concetto, è meglio non perder tempo.

Un deputato. Domani si metteranno d'accordo.

Voci. Meglio così.

PRESIDENTE. Allora rimarrà sospeso l'articolo 17 che si rinvia alla Commissione, che lo ripresenterà domani d'accordo coll'onorevole ministro.

(L'articolo 17 è rinviato alla Commissione.)

« Art. 18. Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso della esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo

termine può essere per giusti motivi prorogato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza.

« Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione per essere diminuita di valore, è in facoltà del prefetto, sentito l'intendente di finanza, di dichiarare decaduto l'esattore o di nominare un sorvegliante a spese dell'esattore medesimo. »

Su quest'articolo il deputato Pellatis ha fatto le seguenti proposte.

Propongo che dopo le parole: « diminuita di valore » s'interpongano le seguenti: « nella proporzione di un decimo. »

Propongo pure che, in calce all'articolo stesso, si aggiungano le seguenti: « Riprendendosi dalla cauzione in rendita il valore che essa aveva quando fu originariamente accettata, e mantenendovisi per quindici giorni, l'esattore avrà diritto alla liberazione del complemento, se già prestato, oppure alla dispensa dal prestarlo. »

L'onorevole Pellatis ha facoltà di parlare.

PELLATIS. A me pare che la ragione medesima per la quale si chiama l'esattore a dare il complemento della cauzione, induca a liberarlo dal complemento di cauzione già prestato ogni qual volta la rendita riprenda il saggio a cui era quando la cauzione fu accettata.

Questa disposizione potrebbe forse introdursi nel regolamento; ma io sentirò ciò che sarà per dire l'onorevole relatore della Commissione. Se egli crede che questa disposizione possa essere introdotta nel regolamento, allora sarei disposto a ritirare la mia proposta.

VILLA-PERNICE, relatore. Prendendo appunto le mosse dalle parole ultimamente dette dall'onorevole Pellatis, osservo che il suo desiderio può essere benissimo soddisfatto nel regolamento; giacchè la legge ha avuto non altro in mira che di provvedere al supplemento della cauzione ogni qual volta essa venga deteriorata di valore.

Per converso potrebbe dirsi, come dice l'onorevole Pellatis: se il valore della cauzione viene ad essere aumentato, si restituisca la parte dell'aumento.

Io credo che nella legge ciò non si debba dire, nè convenga dirlo. Siccome il concetto della legge è che ci sia una determinata cauzione, l'autorità potrà sempre determinare, se lo crederà, nel regolamento, che possa farsi luogo alla restituzione del supplemento, quando la cauzione sia cresciuta di valore, chè con ciò la legge non verrebbe violata. Ma introdurre nella legge questa disposizione, non lo crederei nè conveniente, nè necessario.

PELLATIS. In questo caso ritiro il mio emendamento.